



Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

COMITATO GENITORI SCUOLE SAVIGNANO

Via Emilia Romagna 290

41056 Savignano sul Panaro (MO)

C.F. 94160300367

Oggi 11 Dicembre 2019 ore 20,30 presso l'Aula magna delle scuole di secondo grado G. Graziosi, si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Comitato Genitori Scuole Savignano per provvedere alle modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore (dlgs 117_17).

Presiede l'assemblea la presidente dell'associazione Sig.ra Lara Vecchi, che verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, illustra ai presenti che in base al dlgs 117-17 l'associazione ha fino al 30 giugno 2020 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.

Gli adeguamenti obbligatori per legge prevedono anche la modifica della denominazione sociale dell'associazione da "Comitato Genitori Scuole Savignano" a "Comitato Genitori Scuole Savignano APS".

L'assemblea delibera all'unanimità la modifica della denominazione dell'associazione.

La presidente in seguito procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche richieste dalla normativa. Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano la presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea



attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 comma 5 e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 Dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 22.30.

Il presidente

Veli C

Il segretario

Roberto Vandi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

19 DIC. 2019

Registrato il

al n° 7026 Serie 3

Corrisposti € ESENTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
S. DOM

IL FUNZIONARIO

Roberto Giugino



STATUTO del COMITATO GENITORI SCUOLE **di SAVIGNANO sul PANARO APS**

Art. 1

Costituzione

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "COMITATO GENITORI SCUOLE SAVIGNANO APS" e di seguito denominata "CGSS APS" quale comitato genitori dell'Istituto Comprensivo di Savignano, che comprende:
 - le scuole Infanzia V. Bellini, Don Puglisi, G. Verdi
 - le scuole Primarie A. Frank e A. Crespellani
 - la scuola Secondaria di 1° grado G. Graziosi.
2. L'associazione ha sede legale a Savignano sul Panaro presso la scuola Secondaria di 1° grado G. Graziosi sita nel comune di Savignano sul Panaro in Via Emilia Romagna 290.
3. L'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede.
4. Il patrimonio del CGSS APS comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.
7. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Il CGSS APS è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.



Art. 2

Scopi e attività

1. Il CGSS APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'articolo 5 del codice del terzo settore il CGSS APS svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- Attuazione della Carta Costituzionale per quanto inerente la Scuola Statale Pubblica. Si ispira all'ideale di una scuola pubblica e statale capace di offrire stimolo allo studio ed un solido senso civico che esalti la partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente che alimenti il desiderio di arricchimento umano e culturale.
2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, il CGSS ASP si propone di:
 - a) Essere il collegamento concreto tra le famiglie e la scuola;
 - b) Informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici e non, dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche proponendo loro iniziative e pareri inerenti la scuola ed il territorio, con l'ovvia esclusione dei contenuti e delle metodologie didattiche;
 - c) Rappresentare i genitori della scuola indipendentemente dagli organi collegiali in merito a particolari problemi e circostanze;



- d) Favorire la più ampia collaborazione sia tra scuola e famiglia, nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente, sia tra i genitori eletti negli organi collegiali della scuola e docenti, affinché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell'assolvimento dei loro compiti;
 - e) Promuovere incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa che sia di supporto ai genitori e allo sviluppo dei loro figli;
 - f) Proporre progetti, a valenza educativa per bambini, ragazzi genitori e comunità locale che possano essere realizzati sia in collaborazione sia in autonomia rispetto all'Istituto Comprensivo.
 - g) Avere funzioni di collegamento e di stimolo alla partecipazione ed alla formulazione di proposte da sottoporre a tutti i rappresentanti di classe e, in particolare, al Consiglio di Istituto ed al Collegio docenti, in merito al Programma Triennale Offerta Formativa (PTOF), al regolamento di Istituto ed alla Carta dei Servizi;
 - h) Essere attivo per il mantenimento della qualità del servizio: sicurezza degli edifici, sicurezza alimentare, sicurezza igienico-sanitaria, sicurezza del trasporto scolastico;
 - i) Collaborare con i docenti e con il Dirigente Scolastico attivando la partecipazione dei genitori alle iniziative promosse dalla scuola;
 - j) Reperire i fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi per integrare i servizi offerti dalla scuola, per provvedere all'acquisto di beni e strumenti in accordo con il collegio docenti ed il Consiglio di Istituto e per svolgere le attività del Comitato stesso previste dal regolamento.
 - k) Stipulare accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni Pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
 - l) Collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
 - m) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
 - n) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
3. Il CGSS APS può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.



4. Per lo svolgimento delle suddette attività, il CGSS ASP si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

1. Il CGSS APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti Istituzionali pubblici;
 - d) contributi dell'Unione europea e di Organismi Internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il CGSS ASP deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore. Nel bilancio



viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto ed i regolamenti adottati dall'Assemblea dei Soci.
3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e all'accettazione dello Statuto e del regolamento di cui l'Associazione si è dotata.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliono concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
5. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali rielezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei soci.



7. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
8. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
10. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari e del regolamento dell'Associazione.
11. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa.
2. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di averne copia previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che si impegna a consegnare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.



Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato. Possono votare gli associati in regola con il versamento della quota sociale alla data dell'assemblea.
2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - e) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto e del regolamento;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - i) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.



4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
5. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Segretario, e in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima ed eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
9. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13 nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del



Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando un nuovo membro tra gli associati e alla prima Assemblea ne viene ratificata la nomina. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Queste cariche sono incompatibili con quelle di componente del Consiglio di Istituto.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare il Consiglio Direttivo delibera:
 - a) le proposte di modifica dello statuto;
 - b) i programmi delle attività;
 - c) l'ammissione di nuovi soci;
 - d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
 - e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
 - g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
 - i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi;
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario e in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.



2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 12

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario ha il compito di:
 - a) collaborare nelle attività del Presidente e sostituirlo qualora esso sia impossibilitato;
 - b) rendere note le attività compiute dal CGSS APS anche al fine di sensibilizzare la partecipazione dei genitori al Comitato;
 - c) predisporre i verbali.
2. Il Tesoriere ha il compito di:
 - a) raccogliere in un apposito Conto Corrente a firma congiunta i fondi dell'Associazione per destinarli alle spese per le attività deliberate dall'Assemblea;
 - b) predisporre il rendiconto annuale delle attività e spese sostenute.

Art.14

Gruppi di lavoro

Il CGSS APS può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscano temi specifici di interesse per l'Associazione secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art.15

Norma finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del CGSS APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità



sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 17

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Savignano sul Panaro, 11 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
LARA VECCHI

IL SEGRETARIO
ROBERTA VANDINI